I Dati come Beni Digitali




Beni digitali

Il bit è l'unità di misura elementare dell'informazione, che viene rappresentata alternativamente con le cifre 0 e 1, in quanto corrisponde a una scelta tra due alternative egualmente possibili.

I beni digitali sono : "stringhe di bit, sequenze di cifre binarie, 0 e 1, che hanno valore economico" (D. Quah, Digital goods and the new economy)

Caratteristiche:

- ❖non-rivalità
- *espandibilità all'infinito
- a-spazialità
- *separabilità
- ❖ri-combinabilità



Beni Digitali

Digital goods

Information goods*

*datizzazione quale risultato del processo di digitalizzazione

Virtual goods**

**sottocategoria, cioè quei beni oggetto di microtransazioni all'interno delle community per giochi on line, gift o accessori per avatar o all'interno di alcuni sistemi di social network dato: «rappresentazione originaria/oggettiva non interpretata di un fenomeno, evento o fatto effettuate attraverso simboli o combinazioni di simboli o altra forma espressiva»

informazione: «deriva da un dato, o più verosimilmente da un insieme di dati, che sono stati sottoposti a un processo di interpretazione che li ha resi significativi per il destinatario» Informazione e dato rappresentano allora le due categorie di *digital goods* che pongono le maggiori criticità (e le maggiori necessità) per l'individuazione di una serie di regole giuridiche in grado di rispondere alle esigenze dei nuovi contesti; la questione diviene, peraltro, più delicata al momento della considerazione di quella particolare macro-categoria di dati che è costituita dai dati personali, sulla quale si è appuntata la normativa europea

FONTI UE (trattamento dati personali e tutela delle persone fisiche)

- Convenzione n. 108 del 1981 (Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personali)
- Direttiva 95/46 ("relativa alla tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione dei dati")
- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016
- Protocollo di modifica della Convenzione 108: Convenzione 108+ del 2018

Dati

(beni economici - beni giuridici- digital goods)

DATI PERSONALI (Reg 2016/679)

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o social

DATI NON PERSONALI (Reg 2018/1807)

«dati»: i dati diversi dai dati personali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

- dati che già in origine non si riferiscono ad una persona fisica identificata o identificabile (es. dati sulle condizioni meteorologiche);
- dati che inizialmente erano personali ma che poi sono stati **anonimizzati**, e quindi, non essendo più attribuibili ad una persona fisica sono dati non personali.

Dati – Dati personali – BIG DATA


Proprietà ed accesso // Limiti del paradigma proprietario

Autorizzazione al trattamento: ruolo del consenso


Dalla Digital Economy alla Data Driven Economy

BENI MATERIALI -- Contenuti digitali (dati) – BENI IMMATERIALI

Variety • Structured • Unstructured Semi-structured · All the above 3 Vs of Big Data Terabytes Batch • Records • Real-time Transactions Streams Volume • Tables, files Near-time Velocity



DATI – INFORMAZIONE – CONOSCENZA



BENE DIGITALE – BENE ECONOMICO – BENE GIURIDICO

Servizi della ICT Society

Direttiva 98/48/CE

(modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche)


Direttiva 2015/1535

(procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)

qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi

I dati personali: trattamenti e tutela

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION



Disciplina unitaria

GDPR: ambito di applicazione materiale


Art. 2 c.I

Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di **dati personali** e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.



..tra novità e continuità...

Rafforzamento Unificazione



Rinvio al legislatore nazionale per specifiche categorie di trattamenti



Livello di protezione «equivalente»

Principali innovazioni

- Ambito territoriale di applicazione
- Ambito materiale di applicazione
- Principio di precauzione
- Risk-based approach
- DPO
- Procedure in caso di Data Breach

Categorie di Dati personali nel GDPR

- Art. 4 dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale
- Art. 9 Categorie particolari di dati: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- Art.10 **Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati:** Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.



TRATTAMENTO

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, *la strutturazione*, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, *l'uso*, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, *la limitazione*, la cancellazione o la distruzione

Trattamenti sottratti al Regolamento

A)effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;

B)effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;

C)effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico

D)effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse

household exclusion provision

Portata generale?

Come comportarsi con i Social Network Sites?

Cfr. considerando n.18

Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale. Le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività a carattere personale o domestico

Cfr. altresì art.2 c.IV Il Regolamento non pregiudica l'applicabilità della Direttiva 2000/31 in materia di responsabilità per il prestatore di servizi

Trattamenti delle categorie particolari di dati

Art. 9 c. I

È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona

Eccezioni...

Art. 9 comma II prevede 10 ipotesi sottratte al generale divieto del comma I

....nell'interesse dell'interessato

- a) Consenso
- b) Dati resi manifestamente pubblici dall'interessato
- c) Tutela dell'interesse vitale dell'interessato (in stato di incapacità)


....nell'interesse del titolare

- d) Assolvere obblighi ed esercitare diritti del titolare
- e) Trattamento da parte di associazione o fondazione o altro organismo senza scopo di lucro

...per interessi superiori o superindividuali

- f) Esigenze di giustizia
- g) Esigenze legate alla salute
- h) Esigenze di interesse pubblico
- i) Esigenze di interesse pubblico nel settore della sanità
- j) Esigenze di carattere storico, ricerca scientifica o rilevazione statistica

Soggetti del trattamento



Interessato /Data Subject

(Art.4 n.1)

«una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)»

E' il soggetto «proprietario» dei dati che può esprimere il consenso al trattamento dei dati ed esercitare i diritti previsti al Capo III

«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; Nell'ambito della trasparenza e dell'adempimento degli obblighi previsti, il Titolare deve facilitare l'accesso dell'interessato ai dati, garantire il rispetto dei diritti, rispondere tempestivamente alle istanze presentate e motivare l'eventuale rifiuto alla richiesta inoltrata.

Deve fornire una informativa completa e comprensibile e deve indicare nominativo e recapito del DPO.

Diritti dell'interessato

Artt. 12, 13,14

Informazioni su

Origine dei dati

Identità e contatti del titolare e del responsabile

Portabilità e restrizioni

Tempi e modalità di conservazione

Diritto ad adire l'autorità di controllo competente

Legittimo interesse perseguito (** art.6, comma I, lett.f)

Pseudonomizzazione

Portabilità

Limitazione

Cancellazione /oblio

Diritti «nuovi»???

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Non viene data una definizione ma ne vengono indicati posizione, compiti e funzioni (artt. 37-39)

Può essere persona fisica o giuridica o gruppo di lavoro

Può essere interno od esterno all'ente/organizzazione (ma sempre in assenza di situazioni di conflitto di interessi)

Agisce in autonomia (non riceve istruzioni né ordini)

Nell'atto di conferimento incarico devono essere specificati i compiti, le tempistiche e modalità di svolgimento (tempo pieno/definito); devono inoltre essere garantiti supporto e risorse adeguate per lo svolgimento dei compiti

Ricopre ruolo di collegamento tra titolare/responsabile, gli interessati e l'autorità di controllo

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Deve avere accesso ai dati

Coadiuva il Titolare nella valutazione di impatto e nella redazione dei registri di trattamento

Coadiuva il Titolare nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del GDPR all'interno dell'ente/organizzazione

Deve essere interpellato per ogni questione in tema di tutela dei dati e di attività di trattamento, inclusa la progettazione/realizzazione di nuove attività o la modifica di quelle esistenti



Fornisce consulenza a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di trattamento (Titolare, responsabile, soggetti autorizzati)

Il Titolare può non seguire le osservazioni del DPO sull'applicazione del GDPR, specificandone i motivi

Si occupa delle comunicazioni con l'Autorità di Controllo

dall'approccio riparatorio all'approccio di tipo preventivo



Policy & procedure per garantire compliance, specialmente a fini di minimizzazione dei dati

Valutazioni di impatto e risk management

Descrizione specifica dei trattamenti e delle finalità

Valutazione di proporzionalità del trattamento, dei rischi e delle misure di mitigazione


Audit

effettuata su aree specifiche

Identificare




Minimizzare



i rischi

Data Breach – art.33



Notifica all'autorità di controllo

«senza ingiustificato ritardo»

«ove possibile…entro 72 ore»

Comunicazione all'interessato

«senza ingiustificato ritardo»

valore economico dei dati e scambi contrattuali

Direttiva 2019/770/UE relativa ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

Contenuto digitale : i dati prodotti e forniti in formato digitale

Servizi:

- 1. la creazione, trasformazione, archiviazione ed accesso ai dati in formato digitale
- 2. la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dallo stesso consumatore o da altri utenti o qualsiasi altra interazione con tali dati

Beni con elementi digitali: quei beni mobili materiali che incorporano o sono interconnessi con un contenuto digitale od un servizio digitale

Direttiva 2019/770/UE

relativa a determinati aspetti del contratto di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

Potenziale di crescita del commercio elettronico non è stato sfruttato pienamente

È opportuno armonizzare alcuni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto e servizi digitali

Le strategie sono finalizzate a instaurare un mercato unico digitale, accrescere la fiducia e ridurre i costi di transazione Si applica a qualsiasi contratto in cui l'operatore economico fornisce o si impegna a fornire un contenuto o un servizio digitale al consumatore e quest'ultimo corrisponde o si impegna a corrispondere un prezzo o dei dati personali

Direttiva 2019/770/UE

relativa a determinati aspetti del contratto di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

Regole comuni in tema di conformità al contratto

Rimedi in caso di difetto di conformità

Diritto di recesso del consumatore in caso di mancata fornitura

Potere/Facoltà di modifica del contenuto/servizio digitale da parte degli operatori economici

Direttiva 2019/771/UE relativa a determinati aspetti del contratto di vendita di beni che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 4 la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE

UE deve restare competitiva sui mercati mondiali, migliorando il funzionamento del mercato interno per rispondere alle molteplici sfide di una economia sempre più guidata dalla tecnologia

Si applica a qualsiasi contratto tra un venditore ed un consumatore, ivi compresi quelli per la fornitura di beni ancora da fabbricare o produrre, con eccezione di quelli di fornitura oggetto della Dir. 2019/770

Direttiva 2019/771/UE relativa a determinati aspetti del contratto di vendita di beni

Regole comuni relative alla conformità di beni al contratto

Rimedi in caso di difformità

Garanzie commerciali

Informazione ai consumatori

Mezzi adeguati ed efficaci per assicurare l'osservanza della Direttiva